

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3221 del 21/06/2017
Oggetto	D.P.R. N. 59/2013. DITTA "TERRE DI SAN GIORGIO SRL". AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI FRUTTA E ORTAGGI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI GOSSOLENGO (PC), LOC. SETTIMA, VIA DUOMO N. 128.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3330 del 21/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventuno GIUGNO 2017 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA TERRE DI SAN GIORGIO S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI FRUTTA E ORTAGGI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI GOSSOLENGO (PC), LOC. SETTIMA, VIA DUOMO N. 128.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTE:

- l'istanza della Ditta TERRE DI SAN GIORGIO S.r.l. trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Gossolengo con nota n. 4292 del 18.4.2016 (prot. Arpae n. 3761 di pari data), per la richiesta dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "lavorazione e conservazione di frutta ed ortaggi" svolta nello stabilimento sito in Comune di Gossolengo loc. Settima via Duomo n. 128. L'istanza è stata avanzata:
 - per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, rispetto alla quale viene dichiarato che non sono previste modifiche rispetto all'autorizzazione vigente;
 - per ottenere l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., a n° 3 scarichi di acque reflue (**S1** ed **S2** di acque reflue industriali ed **S3** di acque reflue domestiche);
 - per presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico (dichiarando in proposito l'invarianza delle condizioni di esercizio);
- la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP con nota n. 6055 del 27.5.2017 (prot. Arpae n. 5511 di pari data) e n. 6769 del 13.6.2016 (prot. Arpae n. 6163 di pari data);
- l'ulteriore documentazione integrativa trasmessa dal SUAP con nota n. 7170 del 23.6.2016 (prot. Arpae n. 6562 di pari data);
- l'email acquisita al prot. Arpae n. 9385 del 2.9.2016 con cui la Ditta ha prodotto copia del certificato di analisi effettuato su campioni di refluo in ingresso ed in uscita dall'impianto di depurazione prelevati con il sistema medio composito;
- la nota 14.1.2017 prot. n. 384 (prot. Arpae n. 338 del 16.1.2017) con cui il SUAP ha trasmesso una comunicazione dell'Azienda da cui emerge che le acque reflue domestiche sono trattate con vassoi assorbenti il cui scarico di troppo pieno viene disperso sul suolo mediante sistema di subirrigazione;
- la nota prot. n. 1552 del 10.2.2017 con cui il S.T. di Arpae ha richiesto ulteriori integrazioni;
- la documentazione integrativa pervenuta tramite nota 14.3.2017 prot. n. 2605 del SUAP (prot. Arpae n. 2920 del 15.3.2017);
- l'ulteriore documentazione integrativa pervenuta tramite nota 25.3.2017 prot. n. 3100 del SUAP (prot. Arpae n. 3405 del 27.3.2017);
- la nota prot. n. 4134 del 19.4.2017 (prot. Arpae n. 4533 del 19.4.2017) con cui il SUAP trasmetteva altra documentazione integrativa della Ditta;

- la nota prot. n. 4438 del 28.4.2017 (prot. Arpae n. 4892 del 2.5.2017) con cui il SUAP ha trasmesso altra documentazione integrativa della Ditta;
- la nota prot. n. 4713 del 5.5.2017 (prot. Arpae n. 5336 del 9.5.2017) con cui il SUAP i ha inoltrato documentazione integrativa dell'Azienda;
- la nota prot. n. 4753 del 6.5.2017 (prot. Arpae n. 5229 del 8.5.2017) con cui il SUAP ha inviato ulteriori precisazioni dell'Azienda;

VERIFICATO che presso lo stabilimento in oggetto sono presenti n° 3 scarichi come di seguito classificati:

1. **scarico S1:** scarico di acque reflue industriali (provenienti dalla lavorazione del pomodoro) in uscita dal nuovo impianto di depurazione a fanghi attivi avente una potenzialità di progetto pari a 570 Kg BOD₅/giorno (corrispondente a 9500 A.E.). Tale scarico recapita nel corpo idrico superficiale "canale consortile Rio Pilastrello" (canale di bonifica promiscuo) gestito dal Consorzio di Bonifica di Piacenza;
2. **scarico S2:** scarico di acque reflue industriali di raffreddamento (unitamente alle acque meteoriche di dilavamento del piazzale) avente recapito nel corpo idrico superficiale "scolina stradale" confluyente nel Rio Porro;
3. **scarico S3:** scarico di acque reflue domestiche trattate mediante fosse Imhoff, degrassatore e vassoio assorbente di fitodepurazione (capacità pari a 4 A.E.); il "troppo pieno" del vassoio assorbente recapita nel suolo mediante una condotta disperdente (sub-irrigazione);

PRESO ATTO che:

- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è stata adottata con Det. Dir. n. 1563 del 26.7.2012 dalla Provincia di Piacenza;
- l'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali è stata adottata, sempre dalla Provincia di Piacenza, con atto D.D. n° 759 del 19/04/2012;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- il parere favorevole, con prescrizioni, espresso, in relazione agli scarichi S1 ed S2 di acque reflue industriali, dal Consorzio di Bonifica di Piacenza con nota 03/02/2017, prot. n° CBP/1280 (acquisita agli atti il 10/02/2017 con prot. n° PGPC/2017/1527);
- la relazione tecnica istruttoria favorevole del 04/05/2017, prot. n° PGPC/2017/5144, redatta dal Servizio Territoriale di ARPAE relativamente agli scarichi S1 ed S2 di acque reflue industriali;
- il parere favorevole al rilascio dell'AUA espresso dal Comune di Gossolengo con nota 12/05/2017, prot. n° 5049 (acquisita agli atti il 15/05/2017 con prot. n° PGPC/2017/5630);
- la nota integrativa del 05/06/2017, prot. n° 5877 (acquisita agli atti il 06/06/2017 con prot. n° PGPC/2017/6579) trasmessa dal Comune di Gossolengo in relazione allo scarico S3 di acque reflue domestiche;

Preso atto che il Comune di , interpellato rispetto agli adempimenti previsti dalla L. n. 447/95 (con nota Arpae del 19/01/2017 prot n. 618) non ha fatto pervenire osservazioni e considerazioni ostantive in merito;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";

- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A., nonché il regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale n. 5 del 30/4/2008 e s.m.i. dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con DDG n. 69 del 19/6/2017;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta TERRE DI SAN GIORGIO S.r.l.;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, n. 99 del 30.12.2015, e n. 88 del 28/7/2016 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta TERRE DI SAN GIORGIO S.r.l. (C.F. 01520860337) per l'attività di "lavorazione e conservazione di frutta ed ortaggi" svolta nello stabilimento sito in Comune di Gossolengo, Località Settima, Via Duomo n. 128 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., a n° 3 scarichi di acque reflue (**S1** ed **S2** di acque reflue industriali ed **S3** di acque reflue domestiche);
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 – GENERATORE DI VAPORE ALIMENTATO A GAS METANO pot. Kw 2485

Portata massima	2300 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	305 gg/anno
Altezza massima	5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E2 – TUNNEL DI PASTORIZZAZIONE

Durata massima giornaliera	24 h/g
Altezza Minima	5 m

EMISSIONE N. E3 – TUNNEL DI PASTORIZZAZIONE

Durata massima giornaliera	24 h/g
Altezza Minima	5 m

EMISSIONE N. E4 – IMPIANTO TERMICO CIVILE P=40 kW – SOGGETTO SOLO A TITOLO II DELLA PARTE QUINTA DEL D.Lgs. 152/06

EMISSIONE N. E5 – GRUPPO ELETTROGENO A GASOLIO pot. 200 kWe

Durata massima giornaliera (in campagna pomodoro 60 g/a)	24 h/g
--	--------

Durata massima giornaliera (attività ordinaria)	8 h/g
Durata massima annua	305 gg/a
Altezza minima	2 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	50 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	4000 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	500 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	50 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	650 mg/Nm ³

I limiti di concentrazione sono riferiti ad un valore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 5%;

- a) i combustibili devono rispettare quanto disposto dall'allegato X alla parte V del D.Lgs. 152/06;
 - b) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per E1 il gestore può non effettuare autocontrolli a detta emissione essendo utilizzato, come combustibile, di gas metano;
 - c) i camini di emissione E1 ed E5 devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI 10169 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
 - d) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - metodo UNI 10169 per la determinazione delle **portate** o, qualora non applicabile, il metodo UNICHIM MU 422;
 - metodo UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particolare**;
 - UNI EN 12619 per la determinazione dei **Composti organici volatili**;
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto e zolfo**;
 - UNI 9968 o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione del **monossido di carbonio**;
 - e) la durata dei campionamenti per la misura del materiale particolare deve essere pari a 60 minuti o il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0.5 m³;
 - f) la durata dei campionamenti del monossido di carbonio deve essere pari a 60 minuti;
 - g) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
 - h) i controlli che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento ad **E5** devono avere una frequenza **almeno annuale** ed essere espletati secondo le modalità sopraindicate;
 - i) la data, l'orario, i risultati dei suddetti controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro, compilato in ogni sua parte, con pagine numerate, bollate a cura dell'arpa sezione Provinciale di Piacenza, firmate dal gestore e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni devono essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
 - j) l'esito degli autocontrolli effettuati nel 2017 devono essere trasmessi ad Arpa **entro il 31.01.2018**;
3. **di stabilire**, per gli scarichi S1 ed S2 di acque reflue industriali, il rispetto nei rispettivi pozzetti di campionamento fiscale dei limiti di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.
4. **di impartire** per gli scarichi S1 ed S2 di acque reflue industriali, le seguenti **prescrizioni**:
- a) il pozzetto di campionamento fiscale dello scarico S1 dovrà essere realizzato in modo da risultare sempre accessibile ed attrezzato per consentire un corretto campionamento per caduta delle acque reflue industriali;
 - b) in uscita dall'impianto di depurazione biologico dovrà essere previsto un misuratore di portata;
 - c) dovrà essere comunicata ad ARPAE la data di attivazione del nuovo impianto di depurazione a fanghi

attivi;

- d) dovranno essere comunicati, con congruo anticipo, i giorni di inizio e fine campagna di attività;
 - e) in ingresso all'impianto di depurazione non dovrà essere superata la portata di 780 mc/giorno ed il carico organico di 570 Kg BOD₅/giorno;
 - f) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e dell'impianto di depurazione; in particolare dovranno essere asportati i fanghi ogni qualvolta si renda necessario al fine di mantenere una corretta efficienza depurativa;
 - g) la documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di depurazione dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di controllo;
 - h) dovrà essere eseguita una lettura giornaliera del misuratore di portata posto sul pozzo e di quello posto in uscita dall'impianto di depurazione biologico;
 - i) relativamente allo scarico S1, dovranno essere eseguiti, con cadenza settimanale, autocontrolli analitici in ingresso ed in uscita (nel pozzetto di campionamento fiscale) dall'impianto di depurazione - mediante prelievi medio-compositi eseguiti nell'arco delle 3 ore - con la caratterizzazione dei seguenti parametri: pH, BOD₅, COD e Solidi Sospesi Totali. L'esito delle analisi dovrà essere tempestivamente trasmesso (tramite PEC o fax) ad ARPAE;
 - j) dovrà essere tenuto un apposito registro (con fogli numerati progressivamente) sul quale:
 - o annotare i giorni di inizio e fine campagna di cui alla precedente lettera d);
 - o riportare i dati relativi alla lettura giornaliera dei misuratori di portata di cui alla precedente lettera h);
 - o allegare l'esito delle analisi di cui alla precedente lettera i);
 - o allegare la documentazione di cui alla precedente lettera g);
 - o annotare i malfunzionamenti di cui alla successiva lettera l)
 - k) l'immissione degli scarichi nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immettono gli scarichi medesimi;
 - l) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e la qualità dello scarico, ovvero malfunzionamenti o disservizi all'impianto di depurazione o alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) all'ARPAE, all'A.U.S.L. e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
 - m) dovrà essere preventivamente comunicata, ad ARPAE, ogni eventuale modifica all'impianto di depurazione o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
5. **di impartire** per lo scarico S3 di acque reflue domestiche, avente recapito nel suolo, le seguenti **prescrizioni**:
- a) il numero degli A.E. serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale l'impianto di fitodepurazione è stato dimensionato;
 - b) venga previsto, a valle dell'impianto di fitodepurazione, un pozzetto di ispezione che risulti in ogni momento accessibile per i controlli da parte delle autorità competenti;
 - c) le caratteristiche costruttive ed i parametri dimensionali del pozzetto degrassatore e delle fosse Imhoff dovranno essere conformi a quanto indicato ai punti 1 e 2 della tabella A della Deliberazione G.R. n° 1053/2003. Al fine di ottenere una buona efficienza del degrassatore si dovrà provvedere periodicamente alla rimozione del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo, così come si dovrà provvedere all'espurgo dei fanghi delle fosse Imhoff;
 - d) l'impianto di fitodepurazione deve essere realizzato in modo tale da limitare l'ingresso delle acque piovane, conferendo le giuste pendenze al terreno circostante l'impianto stesso;
 - e) la scelta delle essenze da inserire nell'impianto di fitodepurazione deve essere fatta tenendo conto delle condizioni climatiche, in modo da favorire un buon sviluppo nel tempo ed una maggiore resistenza alle avversità. Dovranno essere impiegate essenze già ben sviluppate in modo che l'impianto entri più rapidamente a regime. Per il mantenimento delle funzioni evaporative è necessario provvedere alla periodica manutenzione della vegetazione;
 - f) la documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria agli impianti di

trattamento venga resa disponibile per i controlli da parte dell'autorità competente;

6. **di fare salvo** che i fanghi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento/depurazione o delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
7. **di dare atto** che:
 - il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP del Comune di Gossolengo sostituisce l'autorizzazione alle emissioni rilasciata dalla Provincia di Piacenza con D.D. n. 1563 del 26.7.2012, e quella agli scarichi di acque reflue industriali rilasciata, sempre dalla Provincia di Piacenza, con atto D.D. n° 759 del 19/04/2012;
 - sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
 - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
 - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.